



# ATTESTATO DI DENUNCIA DELL'ATTIVITA' di LAVORAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO

n. 10/17 - CL

In conformità al DM 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le costruzioni" si attesta che la Ditta:

**BELLOTTO LEGNAMI s.r.l.**

Via Castellana, 128 - 31010 Fonte (TV)

per il proprio stabilimento di **Via Castellana, 128 - Fonte (TV)**

ha depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la documentazione inerente il possesso dei requisiti richiesti dal p.to 11.7.10 delle Norme Tecniche, per la lavorazione di elementi base in legno strutturale:

## ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO MASSICCIO

(dimensioni massime 50x50 cm x L 12,50 m)

Essenze principali: abete, larice

## ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE


(dimensioni massime 26x220 cm x L 36,0 m)

Essenze principali: abete, larice

## PANNELLI base legno

in possesso di Marcatura CE o Certificazione di idoneità del STC  
(dimensioni massime 300 x 1650 cm x Sp. 32 cm) Essenze principali: abete, larice

I predetti elementi strutturali sono individuati dal seguente marchio "tipo" impresso sugli elementi stessi o su apposito cartellino:



Il presente attestato di deposito ha l'obiettivo di identificare il Centro di lavorazione e non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica del prodotto di lavorazione alle diverse utilizzazioni cui può essere destinato. L'attestato non può trasferire la responsabilità del Direttore tecnico della produzione e del Progettista al Servizio Tecnico Centrale, restando nella responsabilità delle figure suddette ogni specifica applicazione del prodotto.

Il presente attestato, che **sostituisce il n. 17/11 CL**, è stato emesso per la prima volta con **validità dal 22/02/2017** e, ferme restando le disposizioni del p.to 11.7.10 del DM 14.1.2008, ha validità sino a che le condizioni iniziali, sulla base delle quali è stato rilasciato, non subiscano modifiche significative.

Ai sensi del p.to 11.7.10 del D.M. 14.1.2008, l'Attestato è soggetto a conferma annuale di prosecuzione dell'attività, da parte della ditta.

E' fatta salva la diversa procedura di marcatura CE connessa al Regolamento UE sui prodotti da costruzione n.305/2011 del 9.3.2011, per le specifiche famiglie di prodotti coperti da norma EN armonizzata.

Roma, 27 Marzo 2017

IL DIRIGENTE III DIVISIONE  
Ing Marco PANECALDO